


SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'attuale assetto organizzativo del Comune di Capaccio Paestum è rappresentato dal seguente organigramma:



L'assetto organizzativo del Comune di Capaccio, oltre all'ufficio del Gabinetto del Sindaco e del Segretario Generale, risulta essere costituito da 12 Responsabili di Area, titolari di incarichi di Elevata Qualificazione che costituiscono a loro volta la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente, alle quali vengono assegnate le diverse attività a servizio della cittadinanza.

Denominazione Area:

1. Amministrativa - Tributi - SUAP
2. Finanziaria
3. Personale - Affari Generali
4. Pubblica Istruzione - Politiche Sociali
5. Polizia Locale
6. Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati - Sostenibilità ambientale - Autorizzazioni paesaggistiche
7. Urbanistica - Edilizia Privata - Demanio - Patrimonio
8. Servizi Cimiteriali - Pubblica Illuminazione - Datore di Lavoro- Manutenzioni

9. Avvocatura Comunale - Contenzioso - Giudice di Pace

10. Turismo - Sport - Spettacolo

L'Area è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità ed è coordinata e diretta da un Responsabile titolare di di Elevata Qualificazione di nomina sindacale.

La consistenza del personale in servizio al 31.12.2024, oltre al Segretario Generale, è di n. **116** dipendenti di ruolo.

Livelli di responsabilità organizzativa:

- Elevate qualificazioni
- al 31/12/2024 risultano conferiti n. 10 incarichi di elevate qualificazioni.
- Rappresentazione dei profili di ruolo

AREA CCNL 16/11/2022 (Comparto)	PROFILO PROFESSIONALI
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo
Istruttori	Istruttore Amministrativo
Istruttori	Istruttore Amministrativo Contabile
Istruttori	Istruttore Tecnico
Istruttori	Istruttore Tecnico Geometra
Istruttori	Istruttore di Vigilanza
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Amministrativo
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Contabile
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Psicologa
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Sociologo
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Ass. Sociale
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Tecnico
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario E.Q. Avvocato
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Specialista Vigilanza

3.2 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Le condizionalità ed i fattori abilitanti:

Riferimenti normativi

Art. 14 Legge 7 agosto 2015, n. 124	Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
Legge 22 maggio 2017, n.81	Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
direttiva n. 3/2017	Linee guida sul lavoro agile nella PA
Decreto del Ministro per la P.A. del 9/12/2020	Linee Guida per il POLA

D.P.C.M. del 23/09/2021	Qualifica il lavoro agile come uno tra i diversi modi di organizzazione dell'attività lavorativa e di conciliazione dei tempi di vita-lavoro.
Art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021	introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione
CCNL anni 2019-2021, in data 16/11/2022	Titolo VI – Capo I - Lavoro agile artt. 63 e ss.

In questa sottosezione sono indicati, secondo le più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).

In particolare, l'Amministrazione ha definito l'organizzazione e le relative procedure per il lavoro agile con deliberazione G.C. n. 450 del 28.09.2023

È stato riscontrato che la maggior parte delle risorse umane del Comune di Capaccio svolgono attività che, anche a rotazione, possono essere eseguite in modalità agile qualora ricorrono le seguenti condizioni minime:

- Siano garantite le condizioni minime di tutela della sicurezza e salute del lavoratore;
- Vi sia possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- siano adottate le misure necessarie ed idonee a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore;
- il lavoratore possegga un adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
- vi sia la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- non venga pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese, che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Non rientrano, pertanto, nelle attività che possono essere svolte in modalità agile, neppure a rotazione, quelle relative a:

- personale della Polizia Locale, impegnati nei servizi da rendere necessariamente in presenza sul territorio;
- i lavori che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

Gli obiettivi del lavoro agile

Con il lavoro agile il Comune di Capaccio, intende perseguire i seguenti obiettivi generali:

- diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- razionalizzare le risorse strumentali;
- riprogettare gli spazi di lavoro;

OBIETTIVI DI SVILUPPO:

La fine di dare attuazione alla disciplina sul lavoro a distanza introdotta con il CCNL 19/21, l’Ente provvederà nel corso del triennio ad adottare la regolamentazione sul lavoro agile e da remoto e alla predisposizione degli accordi individuali.

SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell’Ente ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance; il P.T.F.P. è elaborato sulla base delle richieste di personale formulate dai Responsabili di servizio, tenuto conto del rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

In ottemperanza a quanto disposto dal DL 80/2021, art. 6, comma 2, lettera c), si definiscono le necessità e le modalità di reclutamento del personale per il prossimo triennio

Con deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 248 del 07/05/2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, ed in particolare la sezione 3.3 – “Piano triennale del fabbisogno di personale”.

- **Finalità**

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l’ente:

- **il quadro generale delle esigenze di personale** nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
- **un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale** (*art. 91 comma 1 del D. Lgs 267/2000*). Inoltre, le amministrazioni pubbliche che non provvedono all’adozione del piano ed agli adempimenti connessi non possono assumere nuovo personale (*art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001*);
- **un’attività preliminare all’avvio di tutte le procedure di reclutamento** che l’Ente intende attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi (*art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001*);
- **il documento organizzativo principale** in ordine:
 - all’individuazione dei profili professionali necessari per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente, tenendo conto delle funzioni che l’amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità connesse a ciascuna posizione;
 - alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali previste dall’ordinamento (*tempo indeterminato, lavoro flessibile, ecc.*).

- alla organizzazione dei propri uffici attraverso l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni programmati (*art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001*);

- **Riferimenti normativi**

Art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivi delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
Art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021	introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione
Art. 6 del D. Lgs. 165/2001	(PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale) dispone che “ <i>Le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</i> ¹ , previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”;
Art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022	soppressione adempimenti correlati al piano triennale dei fabbisogni di personale (PFPT) e assorbimento del medesimo nel PIAO
Art. 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022	contenente gli Schemi attuativi del PIAO;

¹ Rif. Decreto 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in G.U. 27/7/2018, n. 173 e successivo del 22/7/2022 pubblicato in G.U. n. 215 del 14/9/2022.

Art. 19, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001	gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
--	--

- **Presupposti normativi sulle assunzioni a tempo indeterminato – anno 2025 e successivi**

La formazione del piano triennale dei fabbisogni di personale ed il piano occupazionale per il triennio 2025/2027 deve tenere conto, tra le altre, anche delle disposizioni previste dalle seguenti norme relative alle assunzioni:

Art. 33, comma 2, del D.L. 30-4-2019 n. 34, convertito in legge in Legge 28 giugno 2019, n. 58	determinazione della capacità assunzionale dei comuni.
DM interministeriale del 17/3/2020, pubblicato in GU il 27/4/2020	attuativo dell'articolo 33, comma 2 - definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni.
Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 13/5/2020 (G.U. n. 226 11/9/2020)	attuativa dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28/6/2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale nei comuni.
Art. 3, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114	<ul style="list-style-type: none"> comma 5-ter ai sensi del quale trovano applicazione i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso; comma 5 septies ai sensi del quale i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
art. 57, comma 3-septies del D.L. 14/8/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126	non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

art. 34 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 9, lett. b), n. 2), della legge 19 giugno 2019, n. 56	le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
art. 20 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3 bis del D.L. 9-6-2021 n. 80, convertito in legge n. 113 del 6/8/2021	Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (stabilizzazioni di personale).
Art. 3, comma 4-quater del D.L. 36/2022 convertito in Legge 79/2022	A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

• **Misure programmatiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa di personale**

- contenimento della spesa sul lavoro flessibile: per il triennio 2025-2027 non si prevede il ricorso a contratti di formazione lavoro, somministrazione e occasionale, fatte salve specifiche esigenze urgenti da valutare singolarmente, anche legate all'attuazione del PNRR; le assunzioni a tempo determinato saranno prioritariamente indirizzate a soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale con particolare riferimento alle ipotesi sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto per far fronte alle carenze organiche laddove ciò arrechi pregiudizio alla funzionalità del servizio; il tutto nei limiti stringenti definiti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
- spesa per la contrattazione decentrata integrativa 2025/2027: l'ammontare delle risorse per la contrattazione decentrata tiene conto del disposto di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, fatti salvi eventuali incrementi previsti dalla legge o contrattazione nazionale (ad es. art. 16, commi 4 e 5 D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011), nonché l'applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. Fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006.

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

Dotazione organica complessiva al 31/12/2024

L'art. 6, comma 3, del D. lgs. 165/2001 dispone che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui

all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018 prevedono che: “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

Nell’ambito del tetto finanziario massimo potenziale, l’Ente procede a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale.

Ricognizione atti precedenti:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 20/05/2025 si è approvata l’ultima dotazione organica dell’Ente a partire dalla quale viene ricostruito il corrispondente valore di spesa potenziale pari ad **€ 3.063.820,25** riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica e area di riferimento, come dalla sottostante tabella.

Con la presente deliberazione viene rideterminata la dotazione organica, in correlazione al piano triennale dei fabbisogni di personale nel limite del tetto finanziario massimo potenziale calcolato applicando gli importi contrattuali aggiornati al CCNL 19-21 dei dipendenti al 1.4.2023.

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA VIGENTE AL 31/12/2024:

AREA I Area E.Q. Amministrativa - Tributi - SUAP					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	2	68.651,37	1	34.325,68
		2	68.651,37	1	34.325,68
Istruttori	Istruttore Amministrativo	9	284.683,20	5	158.157,34
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	3	47.447,20	3	47.447,20
Istruttori	Istruttore Tecnico	1	31.631,47	1	31.631,47
		14	390.120,37	10	263.594,50
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	28.147,33	0	-
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo P.T. 12h	2	13.029,03	2	13.029,03
		3	41.176,36	2	13.029,03
	TOTALE	19	499.948,10	13	310.949,22

AREA II AREA E.Q. Finanziaria					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile	1	34.325,68	0	-
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile P.T. 30h	1	28.603,59	1	28.603,59
		2	62.929,28	1	28.603,59
Istruttori	Istruttore Amministrativo contabile P.T. 30h	2	52.717,00	2	52.717,00
		2	52.717,00	2	52.717,00
	TOTALE	4	115.646,28	3	81.320,60

AREA III AREA E.Q. Personale - Affari Generali					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata	Funzionario amministrativo	2	68.651,37	0	-
		2	68.651,37	0	-
Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	63.262,93	2	63.262,93
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	6	158.151,01	6	158.151,01
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73
		9	237.229,68	9	237.229,68
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	28.147,33	0	-
		1	28.147,33	0	-
	TOTALE	12	334.028,37	9	237.229,68

AREA IV Area E.Q. Pubblica Istruzione - Politiche Sociali					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	1	34.325,68	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Psicologa P.T. 24h	1	22.881,50	1	22.881,50
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario sociologo P.T. 24h	1	22.881,50	1	22.881,50
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario ass. sociale P.T. 24h	4	91.526,00	3	68.644,50
		7	171.614,69	6	148.733,19
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	1	31.631,47
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 24h	1	21.086,44	1	21.085,54
		2	52.717,91	2	52.717,00
	TOTALE	9	224.332,60	8	201.450,19

AREA V Area E.Q. LAVORI PUBBLICI - SERVIZI IDRICI INTEGRATI -SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico	1	34.325,68	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 30h	1	28.603,59	1	28.603,59
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	2	34.325,68	2	34.325,68
		4	97.254,96	4	97.254,96
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 18h	3	47.447,20	3	47.447,20
Istruttori	Istruttore Tecnico	1	31.631,47	1	31.631,47
		5	105.437,17	5	105.437,17
	TOTALE	9	202.692,13	9	202.692,13

AREA VI Area E.Q. Urbanistica - Edilizia Privata - Demanio - Patrimonio					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 30h	2	57.207,18	2	57.207,18
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	4	68.651,37	4	68.651,37
		6	125.858,55	6	125.858,55
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Tecnico	2	63.262,93	2	63.262,93
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 30h	2	52.717,00	2	52.717,00
		5	142.338,44	5	142.338,44
	TOTALE	11	268.196,99	11	268.196,99

AREA VII - Area E.Q. Servizi Cimiteriali - Pubblica Illuminazione - Datore di Lavoro - Manutenzioni					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico	2	68.651,37	2	68.651,37
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	1	17.162,84	1	17.162,84
		3	85.814,21	3	85.814,21
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	0	-
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	2	31.631,47	2	31.631,47
		3	63.262,93	2	31.631,47
TOTALE		6	149.077,14	5	117.445,68

AREA VIII - Area E.Q. Avvocatura Comunale - Contenzioso - Giudice di Pace					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario E.Q. Avvocato	1	34.325,68	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 18H	1	17.162,84	1	17.162,84
		2	51.488,53	2	51.488,53
Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	63.262,93	2	63.262,93
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73
		3	79.078,67	3	79.078,67
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	2	56.294,66	0	-
		2	56.294,66	0	-
TOTALE		7	186.861,85	5	130.567,19

AREA IX - Area P.O. Polizia Locale					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo	1	34.325,68	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Specialista Vigilanza	1	34.325,68	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Specialista Vigilanza P.T. 33h	1	31.462,92	1	31.462,92
		3	100.114,29	3	100.114,29
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	1	31.631,47
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza	9	284.683,20	9	284.683,20
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza P.T. 18h	23	363.761,87	23	363.761,87
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza P.T. 12h	11	115.970,45	11	115.970,45
		46	838.221,23	46	838.221,23
TOTALE		49	938.335,52	49	938.335,52

AREA X Area P.O. Turismo - Sport - Spettacolo					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo	2	68.651,37	0	-
		2	68.651,37	0	-
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73
		1	15.815,73	1	15.815,73
	TOTALE	3	84.467,10	1	15.815,73

UFFICIO DI STAFF					
Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 18h	1	17.162,84	1	17.162,84
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 12h	1	11.440,75	1	11.440,75
		2	28.603,59	2	28.603,59
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	1	31.631,47
		1	31.631,47	1	31.631,47
	TOTALE	3	60.235,06	3	60.235,06

(*) costo teorico annuo: calcolato con riferimento alle sole voci retributive fisse e continuative a carico del bilancio non imputabili a fondi contrattuali e negli importi previsti dal CCNL 16/11/2022 al 1.4.2023 (comparto 2019/2021): stipendio tabellare, oltre oneri riflessi CPDEL 23,80, inadel/TFR 2,88% inail medio 1%; Irap 8,50%.

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Presupposti di legge e loro verifica per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale

L'attuale facoltà assunzionale dell'Ente è al momento condizionata dai presupposti sottoelencati:

a) *approvazione documenti di Bilancio: (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. in legge 7/8/2016, n. 160 – modificato dall'art. 1, comma 904 della legge 145/2018 e dall'art. 3 ter del D.L. 80/21, convertito in legge n. 113/2021)*

Gli enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, , non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto..... Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.”;

Alla data odierna l'ente ha approvato nei termini il bilancio di previsione 2025-2027 (C.C. n. 14 del 22/05/2025) ed ha trasmesso i relativi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196 del 31.12.2009.

b) rispetto dell'obbligo di assicurare la riduzione della spesa di personale calcolata ai sensi del comma 557 e seguenti dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i. - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);

In particolare l'art. 1, comma 557- quater introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Tale limite, secondo le linee di indirizzo di cui al Decreto 8/5/2018, costituisce l'indicatore di spesa potenziale massima, all'interno del quale l'ente, nell'ambito del PTFP, potrà procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati. E' nell'ambito di tale limite che va ricondotta la spesa complessiva del personale, nelle sue varie componenti, ed in particolare con riferimento alla spesa della dotazione organica, quest'ultima rimodulata, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, entro il valore potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Dalle risultanze contabili a seguito dell'adozione della deliberazione (C.C. n. 14 del 22/05/2025), di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, risulta che la spesa di personale, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, è contenuta nel limite del valore medio del triennio 2011-2013 così come previsto dal citato art. 1, comma 557- quater della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	3.319.753,67	4.349.842,91	4.219.933,43	4.219.096,34
Spese macroaggregato 103	32.478,07			
Irap macroaggregato 102	226.229,74	294.230,43	286213,49	186213,49
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.578.461,48	4.644.073,34	4.506.146,92	4.405.309,83
(-) Componenti escluse (B)	0,00	1.141.207,66	1.015.198,81	1.015.198,81
(-) maggior spesa per personale a tempo indeterminato				
Artrt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	3.578.461,48	3.502.865,68	3.490.948,11	3.390.111,02

c) assenza stato di deficitarietà: art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: “*1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.*”

Dall'ultimo rendiconto approvato della gestione 2024 (C.C. n. n. 33 del 09/09/2025) e dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;

L'Organo di revisione tuttavia evidenzia, ai sensi degli artt.242 e 243 del Tuel, che essendo il Comune in piano di riequilibrio, di default, è da considerarsi strutturalmente deficitario.;

d) rilevazione delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001: “*..... 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*”;

La norma ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Considerato il personale attualmente in servizio, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non si rilevano situazioni di personale in esubero.

e) adozione del piano azioni positive di cui all'art. 48 Dlgs 198/2006 (adempimento soppresso in quanto assorbito in apposita sezione del PIAO, dal DPR n. 81 del 24/6/2022):

Si rinvia alla Sezione 2, sottosezione 2.2

f) adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 1 e 1-ter, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, Piano della performance (adempimento soppresso in quanto assorbito in apposita sezione del presente PIAO, dal DPR n. 81 del 24/6/2022);

Si rinvia alla Sezione 2, sottosezione 2.2

g) obbligo di certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;

L'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

La verifica dei presupposti è tuttavia possibile, per molti di essi, solo se lo stesso si sia potuto temporalmente realizzare. Pertanto, l'adozione dei provvedimenti di assunzione è consentita in un dato momento, se le condizioni che in quello stesso momento sono verificabili, siano presenti, trattandosi di condizioni anche dinamiche. Tali presupposti costituiscono vincolo non già per l'adozione della presente programmazione, ma anche per l'adozione dei provvedimenti di assunzione di personale con assunzione di impegno di spesa.

Garanzia degli equilibri di finanza pubblica: ricognizione risorse personale in servizio e facolta' assunzionali e spesa del personale

L'art. 6, comma 2, prevede che “*Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*”.

Le linee di indirizzo di cui al DM 8/5/2018, più volte citato raccomandano di: “*Predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione. La programmazione pertanto deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa di personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

A livello locale ne deriva che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, che per questo Comune corrisponde alla media della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013.

A differenza della spesa del personale teorica della dotazione organica, le disposizioni introducono la spesa del personale effettiva sostenuta dall'ente al momento della definizione del fabbisogno triennale del personale sulla base del personale in servizio, cui si aggiunge il limite della spesa sostenibile nel triennio sia per il personale a tempo determinato e flessibile (non superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010) che per il personale a tempo indeterminato.

Calcolo della capacità assunzionale

Nel calcolo della spesa per cessazioni e assunzioni si deve considerare che:

A decorrere dal 20/4/2020 è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (assestato). Per ciascuna fascia demografica sono definiti un valore soglia minimo ed un valore soglia massimo.

DM 17/3/2020

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia minimo possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del DM 17/3/2020.

I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia (Tabella 1 e 3) non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni che si collocano al di sopra del valore soglia superiore (Tabella 3) devono convergere entro la predetta soglia. Tali Comuni adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Criteri per il calcolo delle spese di personale e delle entrate:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

La Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 13/5/2020 dispone che vadano presi a riferimento gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000; codici di spesa: U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999;

- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio. Entrate correnti con riferimento agli estremi identificativi di tali entrate come riportati negli aggregati BDAP accertamenti delle entrate correnti relativi ai titoli I, II, III: 01 Entrate titolo I; 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Il Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020 (*G.U. 30/11/2020 n. 297*) recante modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, all'art. 3, comma 2, dispone che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019. n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Dati di riferimento Comune di Capaccio:

Fascia demografica	valore soglia di massima spesa del personale (Tabella 1)	Valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (Tabella 3)
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%;

Criteri di calcolo del costo teorico per assunzioni

Il costo teorico del budget viene determinato come segue: 1) voci retributive fisse e continuative a carico del bilancio non imputabili a fondi contrattuali e negli importi previsti dal CCNL 16.11.2022 funzioni locali 2) oneri riflessi CPDEL 23,80, inadel/TFR 2,88% inail medio 1%).

TITOLO	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Titolo 1	22.767.579,25	20.671.084,18	17.725.204,30
Titolo 2	1.233.741,09	2.124.935,20	2.348.637,90
Titolo 3	8.307.482,89	6.242.815,04	6.401.605,15
Totale entrate correnti	32.308.803,23	29.038.834,42	26.475.447,35
segreteria in convenzione: entrate	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
FCDE di competenza a previsione 2024 (assestato)	-11.125.270,14	-11.125.270,14	-11.125.270,14
Totale entrate correnti al netto FCDE	21.143.333,09	17.873.364,28	15.309.977,21
			Media
			18.108.891,53

spese di personale	ESERCIZIO 2024
CONTO FINANZIARIO	IMPORTO
U.1.01.00.00.000	3.983.289,22
U.1.03.02.12.001	0,00
U.1.03.02.12.002	0,00
U.1.03.02.12.003	0,00
U.1.03.02.12.999	0,00
segreteria in convenzione: entrate	-40.200,00
Totale spese correnti	3.943.089,22

CALCOLO PERCENTUALE	ESERCIZIO 2024	percentuale
Spese di personale	3.943.089,22	
Media triennale entrate correnti al netto FCDE	18.108.891,53	21,77%

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 25/26/27
Numeratore	3.943.089,22
Denominatore	18.108.891,53
Percentuale tabella 1 DM 17/3/2020	27,00%
Valore massimo teorico di spesa	946.311,49

D) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

	PTFP 25/26/27
Somma per assunzioni a tempo indeterminato	946.311,49

Dal calcolo della percentuale, risulta che il Comune di Capaccio si colloca nella fascia degli enti virtuosi.

Stima del trend delle cessazioni:

AREA	QUALIFICA	DECORRENZA	COSTO
Istruttori	Istruttore di Vigilanza	01/11/2025	€ 29.666,46

Stima dell'evoluzione dei fabbisogni: analisi fabbisogni dell'ente e linee guida degli interventi

Dalle proposte dei singoli responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a bis) del D. Lgs. 165/2001, emerge che il fabbisogno di personale dell'ente sconta necessariamente l'emergenza di veder assicurata nel più breve tempo possibile, pena la chiusura di uffici e servizi, la copertura del turn over accumulato negli ultimi anni.

Constatato che non è oggettivamente possibile azzerare le nuove assunzioni, pena il grave pregiudizio alla funzionalità dei servizi istituzionali offerti alla cittadinanza, e visto comunque l'andamento della sostenibilità finanziaria della spesa di personale sulle entrate (incremento delle entrate e riduzione o comunque mantenimento della spesa di personale) è ipotizzabile, ferma restando la verifica della capacità assunzionale di anno in anno procedere per quanto più possibile, alla sostituzione dei posti resisi vacanti nella dotazione organica in coerenza con i fabbisogni reali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaminate attentamente le proposte dei singoli responsabili di servizio e valutata la capacità di bilancio e le esigenze organizzative, con particolare riferimento obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si propone di definire le necessità occupazionali dell'ente in relazione agli obiettivi strategici e operativi programmati, garantendo un allineamento efficace tra risorse umane disponibili e competenze richieste per affrontare le sfide future attraverso le seguenti misure:

2025

- non sono previste assunzioni;
- sono previsti nuovi incrementi orari di personale di ruolo assunto a tempo parziale ad integrazione del consolidamento degli incrementi orari temporanei a 30 ore settimanali, già attivati e previsti nella spesa del personale ed interamente finanziati:
 - a) da 18 a 30 ore settimanali per n. 2 Funzionario Elevata Qualificazione;
 - b) da 24 a 30 ore settimanali per n. 5 Funzionario Elevata Qualificazione;
 - c) da 18 a 24 ore settimanali per n. 3 Istruttori;
 - d) da 24 a 30 ore settimanali per n. 1 Istruttore;
 - e) da 12 a 18 ore settimanali per n. 2 Operatori Esperti.

Rideterminazione della consistenza della dotazione organica: art. 6, comma 3, del D. lgs. 165/2001

Ciò premesso, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, si rende necessario rimodulare la dotazione organica vigente per categorie/qualifica dirigenziale e per categorie e profili professionali come segue:

AREA I Area E.Q. Amministrativa - Tributi - SUAP

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	2	68.651,37	1	34.325,68		-		-	1,00	1	34.325,68
		2	68.651,37	1	34.325,68						1	34.325,68
Istruttori	Istruttore Amministrativo	9	284.683,20	5	158.157,34		-		-	4,00	5	158.157,34
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50		-		-	-	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 24h	0	-	0	-		-	1	21.088,70	1,00	1	21.088,70
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	3	47.447,20	3	47.447,20	1	15.815,73		-	1,00	2	31.631,47
Istruttori	Istruttore Tecnico	1	31.631,47	1	31.631,47		-		-	-	1	31.631,47
		14	390.120,37	10	263.594,50						10	268.867,47
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	28.147,33	0	-		-		-	1,00	0	-
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo P.T. 18h	0	-	0	-		-	2	28.147,33	2,00	2	28.147,33
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo P.T. 12h	2	13.029,03	2	13.029,03	2	13.029,03		-	2,00	0	-
		3	41.176,36	2	13.029,03						2	28.147,33
	TOTALE	19	499.948,10	13	310.949,22						13	331.340,48

AREA II AREA E.Q. Finanziaria

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile	1	34.325,68	0	-		-	1	34.325,68	-	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile P.T. 30h	1	28.603,59	1	28.603,59		-		-	-	1	28.603,59
		2	62.929,28	1	28.603,59						2	62.929,28
Istruttori	Istruttore Amministrativo contabile P.T. 30h	2	52.717,00	2	52.717,00		-		-	-	2	52.717,00
		2	52.717,00	2	52.717,00						2	52.717,00
	TOTALE	4	115.646,28	3	81.320,60						4	115.646,28

AREA III AREA E.Q. Personale - Affari Generali

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	2	68.651,37	0	-		-	1	34.325,68	- 1,00	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	28.603,59	- 1,00	1	28.603,59
		2	68.651,37	0	-						1	34325,684
<hr/>												
Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	63.262,93	2	63.262,93		-			-	2	63.262,93
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	6	158.151,01	6	158.151,01	1	26.358,50		-	- 1,00	5	131.792,51
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 24h	0	-	0	-		-	1	21.085,54	- 1,00	1	21.085,54
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73	1	15.815,73		-	- 1,00	0	-
		9	237.229,68	9	237.229,68						8	216.140,98
<hr/>												
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	1	28.147,33	0	-		-			- 1,00	0	-
		1	28.147,33	0	-						0	-
		TOTALE	12	334.028,37	9	237.229,68					9	250.466,66

AREA IV Area E.Q. Pubblica Istruzione - Politiche Sociali

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	1	34.325,68	1	34.325,68		-		-	-	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario amministrativo P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	28.603,59	1,00	1	28.603,59
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Psicologa P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	28.603,59	1,00	1	28.603,59
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Psicologa P.T. 24h	1	22.881,50	1	22.881,50	1	22.881,50		-	1,00	0	-
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Sociologo P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	28.603,59	1,00	1	28.603,59
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Sociologo P.T. 24h	1	22.881,50	1	22.881,50	1	22.881,50		-	1,00	0	-
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario ass. Sociale P.T. 30h	0	-	0	-		-	3	85.810,78	3,00	3	85.810,78
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario ass. Sociale P.T. 24h	4	91.526,00	3	68.644,50	3	68.644,50		-	4,00	0	-
		7	171.614,69	6	148.733,19					7	205.947,24	
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	1	31.631,47		-		-	-	1	31.631,47
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 24h	1	21.085,54	1	21.085,54	1	21.085,54		-	1,00	0	-
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	26.358,50	1,00	1	26.358,50
		2	52.717,00	2	52.717,00						2	57.989,97
	TOTALE	9	224.331,69	8	201.450,19						9	263.937,21

**AREA V Area E.Q. LAVORI PUBBLICI - SERVIZI IDRICI INTEGRATI - MANUTENZIONI - DEMANIO - PATRIMONIO -
INVENTARIO - AREA PIP**

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa			
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico	1	34.325,68	1	34.325,68	1	34.325,68	1	34.325,68	-	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 30h	1	28.603,59	1	28.603,59		-	1	28.603,59	1,00	2	57.207,18
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	2	34.325,68	2	34.325,68	1	17.162,84	1	17.162,84	-	2	34.325,68
		4	97.254,96	4	97.254,96						5	125.858,55
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50		-	1	26.358,50	1,00	2	52.717,00
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 18h	3	47.447,20	3	47.447,20	2	31.631,47	1	15.815,73	-	1,00	31.631,47
Istruttori	Istruttore Tecnico	1	31.631,47	1	31.631,47		-	1	31.631,47	1,00	2	63.262,93
		5	105.437,17	5	105.437,17						6	147.611,40
	TOTALE	9	202.692,13	9	202.692,13						11	273.469,96

AREA VI Area E.Q. Urbanistica - Edilizia Privata

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa			
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico	0	-	0	-		-	1	34.325,68	1,00	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 30h	2	57.207,18	2	57.207,18		-		-	-	2	57.207,18
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	4	68.651,37	4	68.651,37	2	34.325,68	1	17.162,84	-	1,00	51.488,53
		6	125.858,55	6	125.858,55						6	143.021,39
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50		-		-	-	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Tecnico	2	63.262,93	2	63.262,93	1	31.631,47		-	1,00	1	31.631,47
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 30h	2	52.717,00	2	52.717,00	2	52.717,00		-	2,00	0	-
		5	142.338,44	5	142.338,44						2	57.989,97
	TOTALE	11	268.196,99	11	268.196,99						8	201.011,36

AREA VII - Area E.Q. Servizi Cimiteriali - Pubblica Illuminazione - Datore di Lavoro - Sostenibilità Ambientale -
Autorizzazioni Paesaggistiche

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico	2	68.651,37	2	68.651,37		-		-	-	2	68.651,37
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Tecnico P.T. 18h	1	17.162,84	1	17.162,84		-		-	-	1	17.162,84
		3	85.814,21	3	85.814,21						3	85.814,21
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	0	-		-		-	1,00	0	-
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	2	31.631,47	2	31.631,47	1	15.815,73	1	15.815,73	-	2	31.631,47
Istruttori	Istruttore Tecnico P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	26.358,50	1,00	1	26.358,50
		3	63.262,93	2	31.631,47						3	57.989,97
	TOTALE	6	149.077,14	5	117.445,68						6	143.804,18

AREA VIII - Area E.Q. Avvocatura Comunale - Contenzioso - Giudice di Pace

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa			
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario E.Q. Avvocato	1	34.325,68	1	34.325,68		-		-	-	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo	0	-	0	-		-	1	34.325,68	1,00	1	34.325,68
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 18H	1	17.162,84	1	17.162,84	1	17.162,84		-	1,00	0	-
		2	51.488,53	2	51.488,53						2	68.651,37
Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	63.262,93	2	63.262,93		-		-	-	2	63.262,93
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	0	-	0	-		-	1	26.358,50	1,00	1	26.358,50
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73		-		-	-	1	15.815,73
		3	79.078,67	3	79.078,67						4	105.437,17
Operatori Esperti	Collaboratore Amministrativo	2	56.294,66	0	-		-		-	2,00	0	-
		2	56.294,66	0	-						0	-
	TOTALE	7	186.861,85	5	130.567,19						6	174.088,54

AREA IX - Area E.Q. Polizia Locale

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa			
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo	1	34.325,68	1	34.325,68	-	-	-	-	1	34.325,68	
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Specialista Vigilanza	1	34.325,68	1	34.325,68	-	-	1	34.325,68	1,00	2	68.651,37
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Specialista Vigilanza P.T. 33h	1	31.462,92	1	31.462,92	-	-	-	-	1	31.462,92	
		3	100.114,29	3	100.114,29					4	134.439,97	
Istruttori	Istruttore Amministrativo	1	31.631,47	1	31.631,47	-	-	-	-	1	31.631,47	
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 30h	1	26.358,50	1	26.358,50	-	-	-	-	1	26.358,50	
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73	-	-	-	-	1	15.815,73	
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza	9	284.683,20	9	284.683,20	1	31.631,47	-	-	1,00	8	253.051,74
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza P.T. 18h	23	363.761,87	23	363.761,87	-	-	-	-	23	363.761,87	
Istruttori	Istruttore Di Vigilanza P.T. 12h	11	115.970,45	11	115.970,45	-	-	-	-	11	115.970,45	
		46	838.221,23	46	838.221,23					45	806.589,76	
	TOTALE	49	938.335,52	49	938.335,52					49	941.029,73	

AREA X Area P.O. Turismo - Sport - Spettacolo

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa			
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo	2	68.651,37	0	-	-	-	-	-	2,00	0	
		2	68.651,37	0	-					0	-	
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 24h	0	-	0	-	-	-	1	21.088,70	1,00	1	21.088,70
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T. 18h	1	15.815,73	1	15.815,73	1	15.815,73	-	-	1,00	0	-
		1	15.815,73	1	15.815,73					1	21.088,70	
	TOTALE	3	84.467,10	1	15.815,73					1	21.088,70	

UFFICIO DI STAFF

Area	Profilo Professionale	dotazione organica ultima rideterminata al 20/05/2025 (G.C. n. 53 del 20/05/2025)		Posti Coperti al 31/12/2024		Cessazioni previste alla data odierna anno 2025		Spesa dei posti finanziati nel PTFP 2025/2027		n. posti istituiti/posti soppressi	Spesa dotazione organica ridefinita	
		n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa	n. posti	spesa		n. posti	spesa(*)
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 18h	1	17.162,84	0	-		-		-	1,00	0	-
Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario Amministrativo P.T. 12h	1	11.440,75	0	-		-		-	1,00	0	-
		2	28.603,59	0	-					0	-	
Istruttori	Istruttore Amministrativo P.T.18h	1	15.815,73	0	-		-	1	15.815,73	-	1	15.815,73
		1	15.815,73	0	-					1	15.815,73	
	TOTALE	3	44.419,33	0	-					1	15.815,73	

(*) costo teorico annuo: calcolato con riferimento alle sole voci retributive fisse e continuative al 1.4.2023 a carico del bilancio non imputabili a fondi contrattuali e negli importi previsti dal CCNL 16.11.2022 (comparto 2019/2021): stipendio tabellare, indennità di comparto art. 34, lett. a), oltre oneri riflessi CPDEL 23,80, inadel/TFR 2,88% inail medio 1%; Irap 8,50%.

La collocazione nelle varie aree è provvisoria e soggetta a futuri mutamenti in base alle esigenze organizzative dell'Ente.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree: Mobilità interna che comporta mutamento del profilo professionale

Allo stato attuale non si prevede la mobilità interna

Piano assunzioni a tempo indeterminato 2025-2027 (assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica/utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti/ mobilità volontaria):

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2025						
Area	n.	Profilo professionale	Note	modalità assunzione	decorrenza prevista	Costo teorico annuo
Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	7	Funzionario Amministrativo		Trasformazione part-time	Entro 31.12.2025	€ 48.277,57
Istruttori	4	Istruttore Amministrativo		Trasformazione part-time	Entro 31.12.2025	€ 19.775,36
Istruttori	2	Collaboratore amministrativo		Trasformazione part-time	Entro 31.12.2025	€ 8.798,57
					TOTALE	€ 76.850,50
					RESIDUO	€ 869.460,99

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2026						
Area	n.	Profilo professionale	Note	modalità assunzione	decorrenza prevista	Costo teorico annuo
Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	1	Funzionario Contabile		Concorso pubblico/mobilità	Entro 31.12.2026	€ 32.183,16
Istruttori	4	Istruttore Amministrativo P.T. 18°		Concorso pubblico/mobilità	Entro 31.12.2026	€ 14.828,56

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2027						
Area	n.	Profilo professionale	Note	modalità assunzione	decorrenza prevista	Costo teorico annuo

L'attivazione del piano assunzioni è subordinato alla verifica di cui all'art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede: "1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria."

Dall'ultimo rendiconto approvato della gestione 2024 (C.C. n. n. 33 del 09/09/2025) e dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;

L'Organo di revisione tuttavia evidenzia, ai sensi degli artt. 242 e 243 del Tuel, che essendo il Comune in piano di riequilibrio, di default, è da considerarsi strutturalmente deficitario.;

L’assegnazione dei posti della dotazione organica è demandata al Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale è autorizzato, nel corso del triennio, ad apportare modifiche al suddetto piano, in relazione a nuove o diverse esigenze funzionali dei servizi che potrebbero insorgere, sia con riferimento al numero dei posti tra quelli vacanti nella dotazione organica, sia alle procedure ed ai tempi di attivazione, sia ai profili professionali coinvolti, fermo restando il limite della capacità assunzionale disponibile. Per lo stesso anno 2025 e per gli anni 2026/2027, è altresì autorizzata la copertura di tutti i posti vacanti o che si renderanno tali nella dotazione organica ridefinita, sempre nei limiti della capacità assunzionale. Alla copertura dei posti si procede mediante mobilità volontaria esterna sulla scorta dei criteri sottoelencati o mediante procedura concorsuale/selettiva o con scorrimento delle graduatorie in corso di validità², ovvero, mediante il ricorso a progressioni di carriera fra le aree, fermo restando il limite del 50% di accesso dall'esterno, eccetto per quelle in cd deroga.

A norma dell’art. 3, comma 5- septies, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, come in ultimo modificato dall’art. 14 bis, comma 1, del D.L. 28/1/2019, n. 4, conv. in L. 28/3/2019, n. 26 “*I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi*”. In merito trova applicazione il disposto di cui all’art. 3 del DL 80/2021, convertito in legge 113/21.

Il ricorso a procedura concorsuale/selettiva pubblica o la copertura dei posti mediante scorrimento di graduatorie in corso di validità, ove consentito, è preceduta per le assunzioni a tempo indeterminato dall’esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, ad eccezione delle assunzioni delle categorie protette, nonché alle verifiche di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (solo vincitori). L’indizione di procedure concorsuali/selettive, ivi comprese le assunzioni di categorie protette, lo scorrimento di graduatorie od il ricorso a graduatorie valide di altre amministrazioni è inoltre preceduta dall’esperimento delle procedure di cui all’art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001, fatta salva l’applicazione del disposto di cui all’art. 3, comma 8, della legge 19/6/2019, n. 56 come modificato dall’art. 1, comma 14-ter del DL 9-6-2021 n. 80, convertito in legge n. 113 del 6/8/2021, che rende facoltativo tale adempimento fino al 31/12/2025.

Per l’attivazione delle procedure si dà mandato al Segretario Comunale al quale è altresì rimessa la scelta della procedura di reclutamento più efficace, in relazione all’intervento, ivi compresa l’applicazione delle eventuali riserve o precedenze previste da disposizioni di legge, progressioni di carriera tra aree secondo le norme legislative e contrattuali che ai sensi dell’art. 3 del citato DL 80/2021, convertito in legge 113/2021 disciplinano la materia.

2 Art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. 165/2001, comma modificato dall’ art. 1, comma 149, L. 27/12/ 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”;

Art. 17, comma 1 bis del D.L. 30-12-2019 n. 162, convertito in legge 28/2/2020, n. 8: “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

In materia trova applicazione la legge 12/3/99, n. 68 l'Ente non è tenuto all'assunzione in quanto al di sotto della soglia.

Progressioni di carriera tra le aree (categorie):

In materia trova applicazione l'art. 52, comma 1, bis del D. Lgs. 165/2001, il vigente regolamento sull'accesso agli impieghi nonché gli artt. 13 e 15 del CCNL 16/11/2022 per le progressioni cd. in deroga.

Fatta eccezione per le progressioni in deroga; le progressioni di carriera tra le aree possono essere effettuate nel limite della quota massima del 50% dei posti previsti per l'accesso dall'esterno, con riferimento alla medesima area/categoria, di cui si prevede la copertura all'interno della programmazione del fabbisogno di personale, come riportato nella precedente tabella del piano assunzioni.

Le progressioni tra le aree (c.d. in deroga), sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30.12.2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL che ammonta ad € 12.096,17 oltre oneri riflessi ed irap.

Si prevedono per cui le seguenti progressioni in deroga con contestuale soppressione del posto del vincitore con effetto dalla data di assunzione:

- n. 1 posto di Funzionario Tecnico Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione per un costo pari ad € 1.971,10;
- n. 1 posto di Funzionario Specialista Vigilanza Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione per un costo pari ad € 1.971,10;
- n. 2 posto di Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione per un costo pari ad € 3.942,20;
- n. 1 posto di Funzionario Amministrativo Part time 30h settimanali Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione per un costo pari ad € 1.642,52;

Il Segretario comunale è autorizzato, per lo stesso anno 2025 e per gli anni 2026/2027, a procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti o che si renderanno tali nella dotazione organica ridefinita, mediante ricorso a progressioni di carriera tra le aree in deroga (residuano € 2.569,25) o nei limiti della capacità assunzionale, fermo restando il limite del 50% di accesso dall'esterno.

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa

Alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa si procede con le modalità previste dagli artt. 53 del C.C.N.L. 21/5/2018, dall'art. 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fermo restando le modifiche introdotte dall'art. 73 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008. Trovano applicazione inoltre le disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 15/6/2015.

Incremento dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali del personale di ruolo già assunto con contratto a tempo parziale

Il mero incremento dell'orario di lavoro del personale dipendente di ruolo, già impiegato part-time, non si qualifica come nuova assunzione in organico (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n.68/2017; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 338/2016; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 198/2011; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 873/2010).

Si prevedono per il 2025, al fine di garantire la continuità dei servizi senza avviare nuove assunzioni a tempo indeterminato, i seguenti incrementi dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali del personale di ruolo già assunto con contratto a tempo parziale: a) nuovi incrementi di orario per le seguenti figure professionali: n. 1 funzionario tecnico e.q., n. 3 istruttori amministrativi, n. 2 collaboratori amministrativi, da finanziare con risorse previste in bilancio; b) consolidamento a tempo indeterminato degli incrementi temporanei di orario, già attivati e consolidati nella spesa del personale ed interamente finanziati per il triennio 2025/2027, per le seguenti figure professionali: n. 1 funzionario tecnico e.q. n. 1 funzionario contabile e.q.; n. 13 istruttori amministrativi.

Assegnazione di mansioni superiori al personale appartenente alla categoria/area immediatamente inferiore

L'assegnazione delle mansioni superiori, essendo per sua natura non programmabile, verrà effettuata dal Dirigente, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 8 del CCNL successivo del personale del comparto Regioni autonomie locali del 14/9/2000, subordinatamente all'effettiva disponibilità di risorse stanziate nei capitoli del PEG relativi al personale.

L'assegnazione avverrà secondo criteri meglio rispondenti al più efficace svolgimento. La scelta dovrà avvenire possibilmente nell'ambito dell'Ufficio o area, tenuto conto della conoscenza della materia, dell'esperienza e del titolo di studio.

Utilizzo contratti di lavoro flessibile:

• *Rapporti di lavoro a tempo determinato*

Le assunzioni a tempo determinato avvengono nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, dagli artt. 60 e 61 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per il personale del comparto Funzioni Locali, dal D. Lgs. 15/6/2015, n. 81.

Le assunzioni a tempo determinato nell'Ente sono consentite per sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, per il tempo necessario a soddisfare l'esigenza stessa, con le seguenti priorità:

➤ sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto:

In caso di maternità o assenza per malattia di personale dell'area dei funzionari e dell'EQ dovrà procedersi preferibilmente, sussistendone le condizioni, all'attribuzione di mansioni superiori in quanto il periodo necessario per consentire ad un neo assunto di acquisire la professionalità richiesta per le funzioni direttive è tale da non giustificare una assunzione a tempo determinato.

➤ motivazioni di tipo organizzativo, produttivo, tecnico dovute a:

- eventi occasionali, anche ricorrenti, cui non può farsi fronte con il personale in servizio, quali ad esempio le consultazioni elettorali;

- punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con, personale in servizio;
- per esigenze stagionali e per tutta la durata dell’attività lavorativa, che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati periodi dell’anno, secondo una frequenza ciclica, che determinano l’intensificarsi dell’attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- esigenze organizzative dell’Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- per la temporanea copertura di posti vacanti, in presenza di eventi straordinari e motivati, non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni;
- negli altri casi previsti dal contratto collettivo di lavoro di Comparto e dalle vigenti disposizioni di legge;

- ***Utilizzo graduatorie per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato***

L’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 4, comma 3 del DL 101/2013, conv. in L. 125/2013, stabilisce che: “ Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’*articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

La circolare n. 5 del 21/11/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, detta indirizzi volti a favorire il superamento del precariato; in particolare con riferimento all’art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge 350/2003, così come citato dall’art. 4 del DL 101/2013, precisa: “La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo l’approvazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere”.

La medesima Circolare stabilisce inoltre che: “*Pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei*”. In sintesi, può, quindi, essere richiesta la disponibilità all’assunzione solo al vincitore della graduatoria a tempo determinato vigente, dopo di che deve essere utilizzata la graduatoria a tempo indeterminato, riguardante la medesima categoria e profilo professionale, già vigente presso l’ente. Se non si dispone di graduatorie proprie è possibile (non obbligatorio) utilizzare una graduatoria a tempo indeterminato formata da altra amministrazione o bandire un nuovo concorso a tempo determinato. Lo scorrimento di una graduatoria a tempo determinato è, quindi, precluso.

- ***Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000***

Alla data odierna è in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato per 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

- ***Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del d. lgs. 267/2000***

Alla data odierna non sono in essere rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

- ***Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 267/2000***

Alla data odierna non sono in essere rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'art. 90, del D. Lgs. 267/2000:

E' autorizzata sin d'ora, la stipula di nuovi contratti, ove ritenuti necessari, nel limite massimo della durata dell'incarico del Sindaco o della Giunta Comunale, salvo la loro anticipata ed automatica risoluzione in caso di scioglimento anticipato dell'organo stesso purchè ad invarianza della spesa complessiva del personale stanziata in sede di bilancio di previsione e nei limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile.

- ***Contratti di formazione, somministrazione di lavoro e lavoro occasionale (art. 54bis D.L. 50/2017)***

Alla data odierna non sono previsti contratti di formazione e lavoro, di somministrazione o ricorso al lavoro occasionale di cui all'art. 54 bis del D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017 per tutto il triennio 2025-2027. Qualora si rendessero necessarie tali tipologie contrattuali sono autorizzati eventuali contratti, fermo restando il rispetto dei limiti previsti in materia di spesa del personale.

- ***Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile***

Le norme che disciplinano la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato sono contenute nell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in ultimo modificato dal D.L. 24/6/2014, n. 90 conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 che prevede: "*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*".

La spesa per assunzioni di personale mediante forme di lavoro flessibile per il triennio 2023-2025, trova copertura nei corrispondenti Peg sui capitoli relativi a stipendi ed assegni fissi del personale a tempo determinato oltre Irap. Variazioni in aumento rispetto allo stanziamento iniziale sono consentite per effettuare ulteriori assunzioni di personale a tempo determinato, purchè ad invarianza della spesa complessiva del personale stanziata in sede di bilancio di previsione, mediante storni di fondi economizzati sui capitoli del Peg riguardanti il personale ed in ogni caso fermo restando il rispetto del seguente limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 533.645,56

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 quinquies del D.L. 113/2016 le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili di servizio ex art. 110 comma 1 TUEL non rientrano nel tetto di spesa del lavoro flessibile.